

AVVISO ALLA CLIENTELA

ORDINANZA n. 1157 del 13 agosto 2025 - sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

Si informa la Gentile Clientela che, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025, nei territori sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1157 del 13 agosto 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2025.

Con la suddetta Ordinanza è stata adottata la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 con cui è stato dichiarato - per 12 mesi a partire dal giorno della deliberazione - lo stato di emergenza, nel territorio del Comune di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, illimity Bank S.p.A. informa tutta la propria clientela, titolare di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei terreni franati o alluvionati, del diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (*cfr.* art. 9, Ordinanza n. 1119 del 12 dicembre 2024).

Gli interessati sono invitati a presentare, entro e non oltre il 18 novembre 2025, specifica richiesta di esercizio della facoltà di sospensione all'indirizzo illimity@pec.illimity.com, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

1



In base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l'applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel periodo di sospensione matureranno gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

- i. sospensione della sola quota capitale. La quota interessi sarà rimborsata alle scadenze originarie;
- ii. sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Il cliente potrà in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non potrà più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui si scelga la sospensione della sola quota capitale e non si adempia al pagamento della quota interessi.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.illimity.com, nell'apposita sezione dedicata agli "Avvisi alla clientela".

illimity Bank S.p.A.

Milano, 18 settembre 2025